

TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO 4°

INPGI



Ufficio Legale

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

il Giudice designato, Dott.ssa Francesca Vincenzi, alla pubblica udienza del
la pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia di lavoro iscritta al n. 20443⁵ del ruolo affari contenziosi civili
dell'anno 2004

TRA

EDIZIONI CONDE' NAST S.P.A., in persona del suo Presidente e procuratore
speciale ott. Domenico Nocco, elettivamente domiciliata in Roma, Via Silla n.3 presso
lo studio dell'Avv.to Carlo Ferzi che, unitamente e disgiuntamente all'Avv.to Carlo
Fossati del Foro di Milano, la rappresenta e difende giusta procura in calce alla copia
del decreto ingiuntivo notificato,

OPPONENTE

E

**INPGI- ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI
ITALIANI GIOVANNI AMENDOLA-**, in persona del legale rappresentante pro-
tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Nizza n.35 presso l'Avv.to Gavina
Maria Sulas che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del decreto
ingiuntivo,

OPPOSTO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 27.2.2004 la Edizioni Condè Nast s.p.a. proponeva
opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal Giudice del
lavoro del Tribunale di Roma il 19.12.03, in favore dell'Inpgi, per € 258.999,00 a titolo
di contributi omessi e sanzioni accessorie. Esponeva la società opponente che nel
verbale di accertamento n.11/03, da cui trae origine la pretesa dell'Inpgi, gli ispettori
verbalizzanti hanno contestato alla società: 1) di non avere assoggettato a contribuzione
l'importo corrisposto ad alcuni giornalisti all'atto dell'assunzione a titolo di
"risarcimento indennità di preavviso" in misura pari all'importo trattenuto a ciascun
giornalista a titolo di "indennità di mancato preavviso" dalle aziende di provenienza; 2)
l'omesso versamento dei contributi previdenziali sull'importo di € 183.000.000
corrisposto alla ex dipendente a titolo di incentivazione all'esodo nel
contesto di un accordo transattivo vertente sulla risoluzione del rapporto di lavoro
subordinato intercorso con la giornalista; 3) omessa assicurazione all'Inpgi di alcuni
dipendenti che svolgerebbero di fatto attività lavorativa di tipo giornalistico (signore
pur essendo erroneamente inquadrati ai fini
contrattuali e previdenziali come grafici editoriali; 4) omesso versamento dei contributi
previdenziali in relazione ad alcuni giornalisti che, pur formalmente inquadrati quali
collaboratori autonomi, avrebbero svolto e svolgerebbero di fatto attività lavorativa in
regime di subordinazione (signore). Sosteneva la
opponente, quanto alla prima contestazione, che la somma erogata a titolo di
risarcimento indennità di mancato preavviso costituisce mero risarcimento di un danno
precedentemente sofferto dai lavoratori e come tale escluso dalla base di calcolo
dell'imponibile a fini contributivi. Evidenziava che nel caso di specie all'atto della
erogazione da parte della società delle somme in contestazione, il dipendente
beneficiario aveva già subito un danno effettivo consistente nella perdita di una parte
delle spettanze di fine rapporto maturate a carico dell'azienda di provenienza: in
conseguenza le somme erogate dalla opponente andrebbero considerate come destinate a

reintegrare una precedente perdita patrimoniale sofferta dai lavoratori e non come sostitutive di un reddito e quindi, vanno escluse dalla base imponibile ai fini contributivi. Quanto alla seconda contestazione, la opponente evidenziava che l'importo corrisposto alla ad integrazione delle spettanze di fine rapporto e a titolo di incentivazione all'esodo, veniva erogato alla giornalista esclusivamente in dipendenza dell'intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro e, pertanto, tali somme andavano escluse dal calcolo della retribuzione ai fini previdenziali in applicazione del principio di cui all'art.12 L.153/69. In ordine alla terza contestazione la opponente deduceva: che la signora non ha mai svolto attività di tipo giornalistico, non ha mai scritto pezzi ma si è limitata a correggere bozze e che risulta irrilevante la sua eventuale iscrizione all'albo dei giornalisti; che la signora all'atto dell'assunzione era una semplice pubblicista che svolgeva attività giornalistica in favore di Condè Nast; che la signora non ha svolto sino al 1.1.03 attività giornalistica. Con riferimento alla quarta ed ultima contestazione la società opponente esponeva che le persone indicate nel verbale di accertamento sono tutte collaboratrici autonome, senza vincolo d'orario, senza dovere di giustificare le eventuali assenze, senza essere assoggettate alle direttive della società. La società opponente concludeva, pertanto, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con il favore delle spese.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'Inpgi chiedendo con diffuse argomentazioni il rigetto dell'opposizione per infondatezza.

Respinta la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione per insussistenza di gravi motivi, la causa veniva istruita mediante istruttoria testimoniale e, all'esito, il procedimento veniva rinviato per la decisione, concesso termine per il deposito di note. All'udienza odierna, dopo la discussione, il Giudice poneva la causa in decisione e pubblicava il dispositivo in atti, dandone lettura in sala d'udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ai sensi dell' art.12 comma 1 L.153/69 come modificato dall'art.6 del D.Lgs n.314/97 *"Costituiscono redditi di lavoro dipendente ai fini contributivi quelli di cui all'articolo 46 comma 1 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.917 maturati nel periodo di riferimento"*. Quest'ultimo stabilisce che *"sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro"*. L'art.6 D.Lgs citato elenca nel dettaglio le ipotesi escluse dalla contribuzione, con la esplicita previsione che *"l'elencazione degli elementi esclusi dalla base imponibile è tassativa"*.

In ordine alla prima contestazione, relativa al mancato assoggettamento a contribuzione della somma erogata dalla opponente ai giornalisti, indicati al punto A) del verbale di accertamento n.11/03, in occasione della loro assunzione, a titolo di *"risarcimento indennità di preavviso"* (pari all'importo trattenuto ai giornalisti assunti dall'azienda di provenienza a titolo di *"indennità di mancato preavviso"*), si osserva che tale erogazione non può essere qualificata come risarcimento del danno, attesa l'insussistenza di danni cagionati alla società opponente dai soggetti in questione e, conseguentemente, di obblighi risarcitori in capo all'azienda.

Come evidenziato correttamente dall'Inpgi, l'erogazione dell'importo in questione ha stretta attinenza al rapporto di lavoro con la Edizioni Condè Nast s.p.a. ed è il frutto di una libera determinazione delle parti, avendo evidentemente chiesto i giornalisti in questione il pagamento di tale somma come condizione per passare alla Edizioni Condè Nast s.p.a. oppure avendo quest'ultima concesso tale incentivo ai giornalisti al fine di convincerli a lasciare l'azienda di provenienza: in ogni caso l'erogazione in questione, strettamente connessa al rapporto di lavoro con la Edizioni Condè Nast s.p.a. non rientra nelle ipotesi tassative esonerate dalla contribuzione e, pertanto, legittimamente l'Inpgi ha proceduto alla relativa contestazione.

Con il secondo motivo di opposizione la opponente contesta l'assoggettamento a contribuzione della somma erogata alla giornalista in occasione della

cessazione del rapporto di lavoro, nell'ambito di un accordo transattivo, avendo la stessa natura di incentivo all'esodo, esente dalla contribuzione.

La Cassazione sul punto ha affermato che *"In materia di assoggettabilita' a contribuzione obbligatoria delle erogazioni economiche del datore di lavoro previste in occasione di transazioni o conciliazioni giudiziali, il principio secondo cui le erogazioni dipendenti da transazioni aventi la finalita' non di eliminare la "res dubia" oggetto della lite, ma di evitare il rischio della lite stessa, e non contenenti un riconoscimento neppure parziale del diritto del lavoratore, debbono considerarsi in nesso non di dipendenza ma di occasionalita' con il rapporto di lavoro e quindi non assoggettabili a contribuzione, va coordinato con il principio, desumibile dall'art. 12 della legge n. 153 del 1969, secondo cui l'indagine del giudice di merito sulla natura retributiva o meno delle somme erogate al lavoratore del datore di lavoro non trova alcun limite nel titolo formale di tali erogazioni, e con il principio che nell'ampio concetto di retribuzione imponibile ai fini contributivi, quale dettato dal richiamato art. 12, rientra tutto cio' che, in denaro, o in natura, il lavoratore riceve dal datore di lavoro in dipendenza e a causa del rapporto di lavoro, sicche' per escludere la computabilita' di un istituto non e' sufficiente la mancanza di uno stretto nesso di corrispettivita', ma occorre che risulti un titolo autonomo, diverso e distinto dal rapporto di lavoro, che ne giustifichi la corresponsione"* (Cass. sez. lav. sent. n. 6663 del 9/5/2002).

Si osserva che dall'esame del verbale di conciliazione del 17.7.1998 intervenuto in corso di causa tra la Edizioni Condè Nast s.p.a. e la giornalista emerge che: la società ha revocato il licenziamento intimato alla il 17.2.98; le parti hanno convenuto di risolvere consensualmente il rapporto alla data del 17.2.98; le parti hanno concordato al punto 4) che *"a titolo di incentivazione all'esodo la società corrisponderà alla signora in aggiunta alle ordinarie spettanze di fine rapporto già corrisposte un importo lordo corrispondente a £. 183.000.0000 al netto delle ritenute fiscali di legge che verranno operate dalla società"*.

La formale natura di somme corrisposte a titolo di incentivo all'esodo risulta, in primo luogo, smentita dal dato temporale: infatti, la risoluzione del rapporto di lavoro è del 17.2.1998 mentre il verbale di conciliazione è del successivo 17.7.1998: non è pertanto possibile che la somma in questione sia stata erogata come incentivo all'esodo che, ovviamente, deve precedere e non seguire la cessazione del rapporto di lavoro.

Occorre, inoltre, evidenziare che al punto 6 del medesimo accordo viene esplicitamente stabilito che *"con la percezione dell'importo che precede la signora non avrà null'altro a pretendere nei confronti della società, dando la stessa atto di avere già percepito le spettanze di fine rapporto"*.

In conseguenza, lungi dal potere considerare tale clausola di mero "stile" come vorrebbe la opponente, dato l'espresso riferimento a diritti connessi al pregresso rapporto di lavoro, le somme erogate a seguito di tale accordo transattivo hanno indubbia natura retributiva e, come tali, vanno assoggettate a contribuzione.

La terza contestazione di cui al punto C) del verbale n.11/03 ha ad oggetto la mancata assicurazione all'Inpgi di (entrambe assunte ed inquadrare dalla opponente come grafiche editoriali) e (per la quale l'Inpgi richiede il pagamento dei contributi dalla data del riconoscimento del praticantato da parte dell'Ordine dei Giornalisti). La quarta contestazione di cui al punto D del medesimo verbale concerne le posizioni di (giornalista professionista), (scritta al Registro dei Praticanti) e (pubblicista), tutte formalmente collaboratrici autonome della società opponente.

Si osserva che ai sensi dell'art.76 L. n.388/2000 l'INPGI *"gestisce in regime di sostituibilità le forme di previdenza obbligatoria nei confronti dei giornalisti professionisti e praticanti e provvede, altresì, ad analoga gestione anche in favore dei giornalisti pubblicisti di cui all'articolo 1, commi secondo e quarto, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica"*.

Pertanto per la sussistenza dell'obbligo contributivo nei confronti dell'Inpgi occorre sia il possesso dello status di giornalista professionista o di praticante o di pubblicista sia il carattere subordinato e giornalistico del rapporto di lavoro intrattenuto dal soggetto.

Entrambe le condizioni sono presenti nel caso in esame. Infatti lo *status* di giornalista professionista o praticante o di pubblicista dei soggetti in questione emerge dalla documentazione versata in atti, mentre la natura subordinata (per

giornalistica (per la ...)
emerge sia documentalmente (cfr. articoli in atti) sia dalle risultanze della istruttoria testimoniale svolta.

La giurisprudenza ha elaborato i principi in materia evidenziando che il lavoro del giornalista è costituito da una "*prestazione di lavoro intellettuale, diretta alla raccolta, alla personale ed originale elaborazione od al commento di un fatto destinato a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi d'informazione*" (Cass. 1.6.1998 n. 5370, Cass. 1.2.1996 n. 889, Cass. n. 1827/95, Cass. 16.1.1993 n. 536). Il carattere fondamentale di questa attività è definibile come il personale contributo che il giornalista conferisce al nudo fatto, prima di offrirlo al destinatario: questo contributo è costituito dal pensiero, quale patrimonio di idee, cultura e sensibilità con cui egli percepisce ed interpreta il fatto stesso. Con questo contributo, la sua attività, quale mediazione tra il fatto e la relativa diffusione, diventa un'interpretazione del fatto. Questo pensiero può essere manifestato con i comuni mezzi di informazione: lo scritto, la parola, il suono, l'immagine, il disegno, la grafica.

Nella fattispecie la natura giornalistica del rapporto di lavoro delle dipendenti della opponente emerge dal complesso delle deposizioni rese dai testi i quali hanno riferito:

- che ... si è sempre occupata per la testata di Vogue Gioiello del coordinamento testi, di tagliare, correggere e sistemare i pezzi in base all'impaginato, sia in italiano che in inglese, delle rubriche su fiere di settore, delle recensioni libri ricercando il materiale e contattando l'ufficio stampa; che inoltre ha realizzato per la opponente un libro su Arezzo Gold Experience occupandosi della ricerca del materiale per i testi da scrivere, della stesura del sommario e di tutte le attività di tipo reportage insieme ad ... che è una giornalista di Vogue Pelle; che la sua attività è stata coordinata dal direttore responsabile ... e dal capo-redattore

...; che partecipava regolarmente alle riunioni di direzione (teste ...); che si occupava e si occupa per Vogue Gioiello di correggere le bozze e della stesura delle didascalie e dei servizi fotografici, nonché della redazione di rubriche specifiche di settore e della recensione libri, ricevendo i comunicati stampa dell'ente fiera sottolineando le informazioni salienti e riportandole sotto la voce "il giornale delle fiere"; che partecipava alle riunioni di redazione (teste ...); che compilava rubriche per una delle testate del gruppo; che si occupava della impaginazione e titolazione degli articoli, che scriveva articoli su argomenti della testata Vogue Gioiello (teste ...);

- che ... scriveva articoli inerenti il mondo della moda, faceva l'impaginazione e la titolazione in lingua inglese (teste ...); era assistente di redazione; lavorava per testate americane di moda, effettuava ricerca materiali, realizzava servizi e interviste; la sua attività veniva coordinata dalla responsabile della redazione o dai superiori a New York (teste ...);

- che ... ha lavorato come redattrice per la rivista Travel della Conde Nast (teste ...).

Può dunque ritenersi accertato che le tre dipendenti in questione nel periodo di cui al verbale di contestazione hanno svolto attività giornalistica alle dipendenze della Conde Nast, attività caratterizzata da creatività, elaborazione ed interpretazione critica di notizie e redazione di articoli, attività per la quale la ... e la ... hanno ottenuto il riconoscimento del proprio status professionale da parte del Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia mentre la ... risulta iscritta all'elenco dei pubblicisti.

Risulta pertanto fondata la richiesta di regolarizzazione contributiva operata dall'Istituto opposto ed azionata in sede monitoria.

Con riferimento, infine, alle posizioni delle tre giornaliste formalmente collaboratrici autonome della opponente, premesso che la natura subordinata del rapporto di lavoro giornalistico può dedursi da alcuni indici rivelatori come la circostanza che il giornalista si tenga stabilmente a disposizione dell'editore, per eseguirne le istruzioni, anche negli intervalli tra una prestazione e l'altra (cfr. Cass.sez. lav. n.18860 del 23.9.05), la prova

della sussistenza della subordinazione emerge dal complesso delle deposizioni rese dai testi i quali hanno riferito:

- che svolgeva attività di cucina redazionale; nei periodi di chiusura del numero era più presente nei locali della società anche se senza vincoli di orario; che lavorava anche da casa; nel tempo la sua presenza è divenuta più costante (teste); ha sempre scritto testi di moda; ha sempre lavorato o di mattina o di pomeriggio per cinque giorni la settimana per quattro/cinque ore al giorno che doveva osservare secondo gli accordi presi con il direttore; aveva una sua scrivania, un suo telefono e computer; partecipava alle riunioni di redazione; qualche volta assegnava i testi di collaboratori, svolgeva cucina redazionale; in prossimità della chiusura bimestrale lavorava a tempo pieno; (teste); lavorava con orario ridotto ma presenza quotidiana; aveva una sua postazione di lavoro con scrivania, computer e telefono (teste).

- che realizzava per il mensile AD le didascalie delle rubriche, scriveva dei pezzi per gli speciali allegati alla rivista; effettuava ricerche iconografiche per le riviste Le Aste e Il Collezionista; contattava gli uffici stampa; aveva una sua postazione di lavoro dotata di p.c. e di telefono diretto; era presente quotidianamente in redazione, senza un orario di lavoro e senza dovere comunicare le assenze; realizzava le didascalie per le rubriche assegnatele; seguiva le indicazioni sull'attività da svolgere impartite da dalla capo servizi signora (teste) svolgeva mansioni di redattore per la testata AD, scriveva articoli in materia di architettura, ricercava le fonti, impaginava e titolava coordinandosi con il resto del corpo redazionale; aveva una sua stanza dotata di scrivania, computer e telefono; frequenta quotidianamente la redazione (teste);

che era direttore di Domina Sposa; stabiliva insieme a i contenuti degli articoli assegnati a quest'ultimo e come impostarli; partecipava alle riunioni di redazione; decideva i temi da trattare, suddivideva gli incarichi tra i redattori ed approvava gli articoli realizzati dai collaboratori (teste); aveva una presenza quotidiana in redazione, impartiva le direttive ai vari membri della redazione; impartiva le direttive sulla scelta degli articoli, sul taglio da dare agli stessi, li rivedeva e li correggeva; aveva una stanza a lei riservata con scrivania, computer, telefono; compariva in qualità di direttore della testata del giornale (teste); era presente in redazione quotidianamente sin dal 2001 senza vincolo di orario; aveva una sua postazione di lavoro con scrivania, p.c. e telefono (teste).

Occorre solo evidenziare che anche se nei predetti rapporti erano presenti alcuni aspetti del lavoro autonomo, come la mancanza di obbligo di presenza in sede in orari fissi e predeterminati, tuttavia tali aspetti non sono decisivi, sussistendo nella fattispecie l'aspetto fondamentale della soggezione al potere direttivo del datore di lavoro, la quale si esprimeva sostanzialmente nell'obbligo costante delle giornaliste di essere disponibili quotidianamente per le esigenze delle riviste per le quali lavoravano.

Per le considerazioni che precedono l'opposizione deve essere integralmente respinta con conferma del decreto ingiuntivo opposto.

La complessità delle questioni trattate e la natura della decisione, avente ad oggetto questioni interpretative, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.

P.Q.M.

1) respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto emesso il 19.12.2003 dal Tribunale di Roma sezione lavoro nei confronti della Condè Nast s.p.a. in favore dell'Inpgi;

2) compensa tra le parti le spese processuali.

Roma

23.12.2006

IL GIUDICE